

DECRETO DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, ll. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche e musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 34 dello Statuto del Istituto, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi è adottata con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico
- VISTA la Legge l 1 dicembre 2016 n. 232 art . 1 commi da 252 a 267;
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il Regolamento per il **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI DEBITI E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER I CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO DELL' ISTITUTO "G. LETTIMI"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 3 giugno 2020 avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI DEBITI E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER I CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

CAPO I – Definizioni e finalità	3
Art. 1. - Definizioni e precisazioni.....	3
Art. 2. - Finalità del regolamento.....	4
CAPO II – Ammissioni	4
Art. 3. - Debiti.....	4
Art. 4. - Conoscenza della lingua italiana.....	4
Art. 5. - Crediti per studi musicali effettuati presso istituzioni AFAM o università.....	5
Art. 6. - Crediti per studi non musicali effettuati presso altre istituzioni AFAM o università.....	5
Art. 7. - Crediti per attività artistiche, formative e lavorative pregresse.....	6
CAPO III – Trasferimenti da altre Istituzioni	6
Art. 8. - Trasferimenti da Istituti musicali di pari grado italiani o esteri.....	6
CAPO IV – Riconoscimenti per attività svolte durante l'iscrizione.....	7
Art. 9. - Riconoscimento dei periodi di studio all'estero e dei relativi crediti.....	7
Art. 10. - Riconoscimento di tirocinio formativo all'estero e dei relativi crediti.....	7
Art. 11. - Crediti per attività svolte in Istituto nel periodo d'iscrizione.....	7
CAPO V – Disposizioni finali	7
Art. 12. - Modalità per chiedere il riconoscimento dei crediti.....	8
Art. 13. - Commissioni per l'attribuzione di debiti formativi.....	8
Art. 14. - Commissioni per il riconoscimento crediti.....	8
Art. 15. - Pubblicazione degli atti.....	8
ALLEGATO A - "DEBITI FORMATIVI"	9
Conoscenza della lingua italiana.....	9
Esoneri.....	9
Ammissione al triennio.....	10
Esoneri.....	10
Ammissione al biennio.....	11
ALLEGATO B "CREDITI FORMATIVI"	12
Ammissioni.....	12
Trasferimenti.....	14
Attività esterne.....	15
Attività interne.....	16

CAPO I – Definizioni e finalità

ART. 1. - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per *regolamento didattico*: il regolamento didattico generale dell'Istituto Lettimi, approvato dal MIUR il 14 dicembre 2010 con D.D. 261;
 - b) per *ordinamento didattico di un corso di studio*: l'insieme delle norme che regolamentano i *curricula* del corso di studio (DPR 212/2005, art. 1, c. 1, lett. r);
 - c) per *credito formativo accademico*: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nella attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio (DPR 212/2005, art. 1, c. 1, lett. n). Al credito formativo accademico, di seguito indicato come «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente (DPR 212/2005, art. 6, c. 1). La frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti superiori di studi musicali è indicata, a seconda della tipologia dell'offerta formativa (lezione individuale, lezione d'insieme o di gruppo, lezione collettiva teorica o pratica, laboratorio), dal D.M. 154/2009;
 - d) per *debito formativo*: carenza non pregiudizievole ai fini dell'ammissione a un corso accademico di studi che deve essere assoluta nei termini e secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - e) per *ordinamento previgente* (in seguito indicato come o.p.): l'ordinamento regolamentato dal D.lgt. n. 1852 del 5 maggio 1918 e successivi decreti in vigore per gli studenti immatricolati sino al 20 gennaio 2011 che non abbiano optato per l'ordinamento accademico regolamentato dal DPR 212/2005;
 - f) per *triennio*: il corso di diploma accademico di primo livello;
 - g) per *biennio*: il corso di diploma accademico di secondo livello;
 - h) per *in itinere*: durante il corso di studi accademici presso l'Istituto "Giovanni Lettimi" di Rimini;
 - i) per *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*: Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi;
2. Non possono essere riconosciuti crediti per i titoli considerati requisiti di accesso all'Istituto Lettimi.
3. Le certificazioni di livello preaccademico in nessun modo possono costituire crediti per i corsi accademici; possono, tuttavia, consentire l'esenzione dalla frequenza di quelle discipline trasversali dei Corsi accademici che siano state frequentate come discipline caratterizzanti nei Corsi propedeutici presso l'Istituto Lettimi. **Resta ferma, comunque, la necessità di superare il relativo esame.** Esempi: possibile esenzione dalla frequenza di Pratica e lettura pianistica di un corso accademico per chi ha conseguito la certificazione propedeutica finale di Pianoforte; possibile esenzione dalla frequenza di Teoria dell'armonia e analisi per chi ha conseguito il livello avanzato del Corso propedeutico di Composizione.
4. I crediti eventualmente riconosciuti nel triennio non potranno essere riconosciuti anche nel biennio, eccettuato il caso in cui, per quanto riguarda la lingua straniera comunitaria, lo studente abbia presentato all'ammissione al triennio il titolo necessario per l'ammissione al biennio. Esempio: studente/studentessa che al momento dell'ammissione al triennio è già in possesso di una certificazione di livello B2.

ART. 2. - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione e di assolvimento dei debiti in ingresso e la facoltà degli studenti di ottenere, il riconoscimento di attività formative di studio, lavorative e artistiche esterne e/o interne, sia pregresse, sia svolte durante il periodo di iscrizione all'Istituto Lettimi.
2. I crediti eventualmente riconosciuti potranno essere utilizzati per raggiungere il numero di crediti di formazione accademica previsti per il conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello.

CAPO II – Ammissioni

ART. 3. - DEBITI

1. In sede d'esame di ammissione le commissioni giudicatrici, in base all'esito delle prove sostenute e volte ad accertare le conoscenze necessarie per l'accesso al corso di studio, hanno facoltà di attribuire debiti formativi allo studente, comunque riconosciuto idoneo, ma non in possesso di determinate competenze e/o conoscenze.
2. Nei corsi di diploma accademico di primo livello (trienni), l'assolvimento del debito deve avvenire entro la sessione autunnale del primo anno se il debito è di durata annuale, entro la sessione estiva del secondo anno se il debito è di durata biennale. Nei corsi di diploma accademico di secondo livello (bienni) non è possibile assegnare debiti di durata superiore a un anno. Detti debiti andranno assolti entro la sessione autunnale del primo anno¹. Nel frattempo lo studente potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le propedeuticità. Il mancato soddisfacimento del debito sarà di ostacolo al proseguimento della carriera. Non è possibile sostenere esami per l'assolvimento del debito nella sessione invernale di febbraio, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla direzione.
3. L'Istituto Lettimi provvede ad istituire corsi per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.
4. Le modalità di attribuzione dei debiti in rapporto alle conoscenze accertate sono definite nell'allegato a) al presente regolamento.
5. Non possono essere attribuiti debiti nell'area delle discipline caratterizzanti, nelle Prassi esecutive e repertori per gli strumenti,
6. Nella definizione dei debiti ci si rimetterà alle decisioni della commissione operativa del consiglio di corso.
7. Eventuali debiti che riguardino discipline a insegnamento individuale saranno sottoposti all'autorizzazione del Direttore.
8. L'assolvimento dei debiti non comporta l'attribuzione di crediti.

ART. 4. - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. L'ammissione degli studenti stranieri è sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
 - a) In caso di esito *parzialmente negativo* della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, e il superamento dei relativi esami.
 - b) In alternativa alla frequenza del corso istituzionale lo studente potrà certificare l'iscrizione e la frequenza a un corso esterno di italiano per stranieri, fermo restando l'obbligo di superamento degli esami interni. Si potrà ottenere l'esonero dall'esame interno, qualora il corso frequentato consenta di accedere a un'adeguata

¹ Trascorse tali scadenze lo studente non potrà sostenere altri esami fino all'assolvimento del debito

certificazione emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua italiana di Qualità), e detta certificazione venga esibita nei limiti temporali previsti.

- c) Lo studente straniero dovrà, entro la fine del primo anno di Corso di diploma accademico sia di primo, sia di secondo livello, superare l'esame di verifica dell'avvenuta acquisizione del livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al Livello B2 del Quadro di riferimento europeo (Common European Framework del Consiglio d'Europa) per l'accesso al triennio e al biennio. Il mancato assolvimento del debito impedisce allo studente di sostenere ulteriori esami.
 - d) In caso di esito *totalmente negativo* della verifica, lo studente non potrà sostenere le prove di ammissione di carattere musicale
2. Sono esonerati dall'esame di lingua italiana i cittadini stranieri che possiedono uno dei titoli elencati **nell'Allegato A** al presente regolamento.

ART. 5. - CREDITI PER STUDI MUSICALI EFFETTUATI PRESSO ISTITUZIONI AFAM O UNIVERSITÀ

1. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studi prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
2. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Istituto Lettimi la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
3. In caso di prima immatricolazione al triennio il massimo dei crediti riconoscibili per l'attività formativa già svolta corrisponde ai 2/3 dei crediti totali; dal momento dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico e in ogni caso non verranno riconosciuti i crediti relativi all'ultimo anno della materia caratterizzante. Per l'iscrizione al secondo anno di corso devono essere riconosciuti almeno 40 crediti relativi al primo anno; per l'ammissione al terzo anno almeno 100 relativi ai primi due anni, nonché la prima annualità della disciplina caratterizzante così come definita nell'art. 3, c. 5.
4. In caso di prima immatricolazione al biennio il massimo dei crediti riconoscibili per l'attività formativa già svolta corrisponde alla metà dei crediti totali (60 CFA); dal momento dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico e in ogni caso non verranno riconosciuti i crediti relativi all'ultimo anno della materia caratterizzante. Per l'iscrizione al secondo anno di corso devono essere riconosciuti almeno 40 crediti relativi al primo anno purché comprensivi della prima annualità della disciplina caratterizzante così come definita nell'art. 3, c. 5.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell' **Allegato B** al presente regolamento.

ART. 6. - CREDITI PER STUDI NON MUSICALI EFFETTUATI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI AFAM O UNIVERSITÀ

1. Gli studenti che abbiano conseguito titoli di studio di carattere non musicale, purché documentati, presso istituti di pari grado, quali ad esempio altre istituzioni appartenenti all'AFAM o facoltà universitarie, potranno chiederne il riconoscimento.
2. L'Istituto Lettimi può riconoscere anche crediti riguardanti le discipline non musicali presenti nei propri piani di studio.
3. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell' **Allegato B** al presente regolamento.

ART. 7. - CREDITI PER ATTIVITÀ ARTISTICHE, FORMATIVE E LAVORATIVE PREGRESSE

1. Gli studenti che abbiano svolto attività artistiche, formative, di ricerca e di tirocinio professionale, purché documentate, possono chiederne il riconoscimento.
2. In taluni casi per attività lavorative pregresse è possibile riconoscere un esonero parziale o totale alla frequenza per un'attività formativa, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame o le forme di verifica previste.
3. I CFA riconosciuti per attività pregresse non potranno comportare alcuna riduzione dell'impegno dello studente nella disciplina caratterizzante così come definita nell'art. 3, c. 5.
4. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell'**Allegato B** al presente regolamento.

CAPO III – Trasferimenti da altre Istituzioni

ART. 8. - TRASFERIMENTI DA ISTITUTI MUSICALI DI PARI GRADO ITALIANI O ESTERI

1. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto Lettimi o da altra istituzione di pari grado, italiana o estera, i Dipartimenti o le strutture didattiche pertinenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, indicando le eventuali integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) riconoscimento, come discipline a scelta dello studente, di quelle attività formative svolte non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto Lettimi, ma tuttavia giudicate utili alla formazione dello studente per il corso di studio intrapreso.
2. Nel caso di trasferimento da altra istituzione di pari grado, italiana o estera, qualora, per lo stesso campo disciplinare o per campo disciplinare ritenuto affine, siano previsti nell'istituto di provenienza un numero di crediti minore rispetto a quelli previsti presso l'Istituto Lettimi, le eventuali integrazioni necessarie verranno determinate dalla commissione di cui al successivo art. 14.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti può riguardare fino a un massimo dei 2/3 dei crediti totali (120 CFA) per i trienni e della metà dei crediti totali (60 CFA) per i bienni.
4. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di selezione ai fini dell'ammissione.
5. In ogni caso non verranno riconosciuti i crediti relativi all'ultimo anno della disciplina caratterizzante, così come definita nell'art. 3, c. 5.
6. Per poter essere riconosciuta, la certificazione dell'attività formativa svolta in Istituti di pari grado dovrà riportare per ogni disciplina esatta denominazione, numero di crediti, programma di studio, data e valutazione dell'esame.
7. I crediti possono essere riconosciuti anche parzialmente, e in tal caso la commissione deve indicare sul verbale il parziale riconoscimento, le motivazioni e le integrazioni necessarie al conseguimento dei crediti mancanti.
8. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell' **Allegato B** al presente regolamento.

9. Gli studenti stranieri che chiedono il trasferimento da un istituto pari grado estero sono soggetti alle stesse verifiche e ammessi agli stessi esoneri previsti nel caso della prima immatricolazione.
10. Gli studenti stranieri che chiedono il trasferimento da un istituto pari grado italiano possono essere soggetti a verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana qualora non abbiano titolo per l'esonero e provengano da istituti che non richiedono lo stesso livello di conoscenza previsto dall'Istituto Lettimi.

CAPO IV – Riconoscimenti per attività svolte durante l'iscrizione

ART. 9. - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E DEI RELATIVI CREDITI.

1. L'Istituto Lettimi riconosce le attività formative svolte da propri studenti presso Istituzioni di Istruzione Superiore di paesi comunitari e non-comunitari, con i quali sia stato stipulato un accordo ufficiale di cooperazione e presso i quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS. Per il riconoscimento di periodi di studio all'estero e dei relativi crediti è indispensabile la presentazione di un attestato dei corsi svolti o dei titoli ottenuti, altrimenti detto Transcript of Records.
2. Qualora uno studente, nell'ambito di un periodo di mobilità internazionale, debba frequentare all'estero un corso che preveda all'Istituto Lettimi una valutazione espressa con un voto, mentre nell'istituto estero corrispondente una semplice attribuzione di idoneità, si chiederà, in sede di stipula di accordo, che l'istituto estero formuli, oltre all'idoneità, un giudizio traducibile in trentesimi.

ART. 10. - RICONOSCIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO ALL'ESTERO E DEI RELATIVI CREDITI

1. L'Istituto Lettimi riconosce le attività di tirocinio formativo svolto dai propri studenti presso istituzioni con le quali sia stato stipulato un accordo ufficiale di cooperazione. Per il riconoscimento di periodi di tirocinio formativo all'estero (traineeship) e dei relativi crediti è indispensabile la presentazione di un attestato del lavoro svolto indicante il programma di lavoro svolto, le conoscenze, abilità e competenze acquisite, e la valutazione dell'attività svolta.
2. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell' Allegato B al presente regolamento.

ART. 11. - CREDITI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN ISTITUTO NEL PERIODO D'ISCRIZIONE

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto Lettimi, può contribuire alla maturazione dei crediti. Possono altresì contribuire alla maturazione di crediti la partecipazione ad altre attività organizzate dall'Istituto Lettimi quali Master class, Seminari, Convegni ecc.
2. Le attività di studio, lavorative o artistiche esterne svolte durante il periodo di iscrizione danno luogo all'attribuzione di crediti solo se autorizzate preventivamente dal Direttore. A tal fine lo studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti relativi ad attività esterne dovrà allegare alla documentazione dell'attività la corrispondente autorizzazione, che deve avere data antecedente allo svolgimento dell'attività per la quale si chiede il riconoscimento di crediti. In mancanza di tale autorizzazione non si darà luogo ad attribuzione di crediti.
3. Le modalità di attribuzione dei crediti in rapporto alla documentazione fornita sono definite nell'allegato b) al presente regolamento.

CAPO V – Disposizioni finali

ART. 12. - MODALITÀ PER CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1. La facoltà di riconoscimento di crediti è esercitabile esclusivamente su domanda dello studente. È necessario produrre istanza di riconoscimento su apposita modulistica disponibile sul sito www.istitutolettimi.it e fornire relativa documentazione in cartaceo alla segreteria, corredandola di un'autocertificazione attestante la conformità agli originali. La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame.
2. La richiesta di riconoscimento dei crediti va presentata entro il 20 novembre di ogni A.A. Tale data vale sia per i già iscritti, sia per i nuovi ammessi, sia per i richiedenti trasferimento da altro Istituto AFAM.
3. Allo studente che debba sostenere la sola prova finale e che abbia svolto, dopo il 20 ottobre dell'ultimo anno accademico frequentato, attività esterne autorizzate e riconoscibili, è data facoltà di presentare domanda di riconoscimento purché tale domanda pervenga alla struttura didattica competente almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova finale. Dette attività verranno prese in considerazione solo se indispensabili ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti per conseguire il diploma accademico (180 crediti per il triennio, 120 crediti per il biennio).
4. Il tetto massimo di riconoscimento per tutte le attività svolte durante il periodo dell'iscrizione è di 18 CFA per il triennio e 10 CFA per il biennio

ART. 13. - COMMISSIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI DEBITI FORMATIVI.

1. Tutte le commissioni giudicatrici nominate dal Direttore per gli esami di ammissione hanno facoltà di attribuire eventuali debiti formativi in base all'esito delle prove sostenute da ogni candidato.

ART. 14. - COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento crediti per gli studi svolti presso istituzioni AFAM o università è effettuato dalla segreteria didattica, quello per le attività artistiche, formative e lavorative, da apposita commissione costituita in seno a ciascun consiglio di corso, che comprenda, oltre al coordinatore, almeno un docente dello stesso settore disciplinare che dà il nome al corso e al bisogno docenti di specifica competenza in rapporto alle discipline per le quali è stato chiesto il riconoscimento. La stessa commissione è competente per risolvere questioni che dovessero sorgere nel corso del lavoro effettuato dalla segreteria.
2. In caso di crediti conseguiti presso un'istituzione estera, la commissione verrà integrata dal docente incaricato dell'ufficio relazioni internazionali.

ART. 15. - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. La commissione per il riconoscimento crediti pubblica online **entro il 31 novembre**, nel caso di ammissioni, trasferimenti o in itinere **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento**, nel caso di presentazione della domanda nei termini fissati dall'art. 12, c. 3, gli esiti dei suoi lavori condotti sui verbali di riconoscimento crediti. La segreteria didattica archiverà i suddetti verbali e aggiornerà la carriera scolastica dello studente.

ALLEGATO A - "DEBITI FORMATIVI"

Allegato del Regolamento per l'attribuzione dei debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello

Conoscenza della lingua italiana

Tutti gli studenti di nazionalità straniera (europei ed extraeuropei), eccetto gli studenti del programma Turandot, sono tenuti a sostenere il test di lingua italiana prima dell'accesso alle prove strumentali.

Gli studenti del progetto Turandot, purché in possesso del certificato rilasciato dagli istituti prescelti attestante il superamento del corso di italiano, accedono direttamente alle prove strumentali.

Il test per l'accertamento della lingua italiana comprende anche una conoscenza dei principali termini musicali in lingua italiana. Si compone di prove scritte (comprensione orale e di testo) e di un colloquio.

La valutazione del test è effettuata in centesimi; il test si considera superato cumulando, nelle diverse prove, una votazione minima di 70/100; votazioni inferiori a 60/100 impediranno l'accesso alle prove attitudinali di carattere musicale.

Agli studenti stranieri ammessi ai corsi dell'Istituto Lettimi, che abbiano ottenuto al test d'italiano una votazione compresa tra 60 e 69/100, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, c. 1 - 3 (esito parzialmente negativo della verifica).

In caso di esito totalmente negativo e dunque di mancato superamento del test di lingua italiana lo studente non potrà partecipare alle prove di ammissione di carattere musicale.

Esoneri

Sono esonerati dal test di lingua italiana:

- a) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società "Dante Alighieri"), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo;
- b) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- c) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'allegato 2 (vedi <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2017/Allegato2.pdf>);
- d) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;
- e) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;

- f) Tutti i documenti redatti in lingua straniera, muniti di dichiarazione di valore in loco, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana:
- g) In caso di certificazione/titoli acquisiti anteriormente al triennio precedente la domanda di ammissione, la Commissione dell’esame di verifica delle conoscenze della lingua italiana potrà sottoporre il candidato a una prova al fine di controllare la non obsolescenza dei contenuti didattici acquisiti.

Ammissione al triennio

I candidati ammessi ed immatricolati al triennio dovranno sostenere le prove di accertamento delle competenze di base obbligatorie nelle seguenti discipline:

- a) Teoria, ritmica e percezione musicale
- b) Teoria dell’armonia e analisi
- c) Storia della musica
- d) Pratica e lettura pianistica
- e) Lettura della partitura (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di diploma accademico di Composizione)

Esoneri

1. Sono esonerati dalla prova di accertamento di **Teoria, ritmica e percezione musicale**:
 - a) i candidati che abbiano conseguito analoga certificazione propedeutica presso l’Istituto Lettimi
 - b) i candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità rilasciato da un liceo musicale
 - c) i candidati che abbiano conseguito, presso un Conservatorio o IMP italiano, la Licenza del previgente ordinamento di *Teoria, Solfeggio e dettato musicale*
2. Sono esonerati dalla prova di accertamento di **Teoria dell’armonia e analisi**:
 - a) i candidati che abbiano conseguito analoga certificazione propedeutica presso l’Istituto Lettimi
 - b) i candidati in possesso della certificazione propedeutica di Composizione conseguita presso l’Istituto Lettimi
 - c) i candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità rilasciato da un liceo musicale
 - d) i candidati che abbiano conseguito, presso un Conservatorio o IMP italiano, la Licenza del previgente ordinamento di Armonia complementare (cultura musicale generale) (biennale)
3. Sono esonerati dalla prova di accertamento di **Storia della musica**:
 - a) i candidati che abbiano conseguito analoga certificazione propedeutica presso l’Istituto Lettimi
 - b) i candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità rilasciato da un liceo musicale
 - c) i candidati che abbiano conseguito, presso un Conservatorio o IMP italiano, la Licenza del previgente ordinamento di *Storia della musica (biennale)*;
 - d) i candidati che abbiano conseguito una Laurea in Musicologia, Beni culturali e musicali, Dams.
4. Sono esonerati dalla prova di accertamento di **Pratica e lettura pianistica**:
 - a) i candidati immatricolati ai corsi di diploma accademico di Pianoforte,
 - b) i candidati che abbiano conseguito analoga certificazione propedeutica presso il Lettimi
 - c) i candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità rilasciato da un liceo musicale, che abbiano frequentato, come secondo strumento, Pianoforte.

- d) i candidati che abbiano conseguito, presso un Conservatorio o IMP italiano, la Licenza del previgente ordinamento di *Pianoforte complementare (triennale per strumentisti; quadriennale per cantanti e percussionisti)*
5. Sono esonerati dalla prova di accertamento di **Lettura della partitura**:
- a) i candidati in possesso della certificazione propedeutica di Lettura della partitura della Scuola di Composizione

Ammissione al biennio

I candidati ammessi ed immatricolati al biennio che non abbiano conseguito un diploma accademico di I livello nel corso corrispondente a quello al quale sono stati ammessi o che non siano in possesso delle corrispondenti Licenze del previgente ordinamento dovranno sostenere le prove di accertamento delle competenze di base obbligatorie in:

- a) Teoria, ritmica e percezione musicale
- b) Teoria dell'armonia e analisi
- c) Storia della musica

I candidati che abbiano conseguito un diploma accademico di I livello in scuole non correlate alla scuola d'iscrizione al 2° Livello saranno esonerati dalle prove di accertamento solo nelle discipline di cui possono dimostrare di avere sostenuto gli esami corrispondenti

ALLEGATO B “CREDITI FORMATIVI”

Allegato del Regolamento per l’attribuzione dei debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello

AMMISSIONI

Studi musicali maturati in istituti di pari grado

È facoltà dello studente richiedere il riconoscimento del titolo finale, i cui CFA saranno inseriti nell’ambito delle discipline a scelta:

- a) diploma di conservatorio di ordinamento previgente, 3CFA;
- b) diploma accademico di I livello, 3CFA;
- c) diploma accademico di II livello, 2CFA;
- d) master annuale di I o II livello, 1 CFA;
- e) master biennale di I o II livello, 2 CFA;
- f) laurea di indirizzo musicale² di I livello, 3CFA;
- g) laurea di indirizzo musicale di II livello, 2 CFA;
- h) master annuale post-lauream, 1 CFA;
- i) titolo biennale post-lauream, 2 CFA;
- j) dottorato di ricerca in Musicologia, 3 CFA.

In alternativa, lo studente può richiedere il riconoscimento di singole attività formative, purché corrispondenti a discipline previste nel piano di studi del Corso di Diploma del Lettimi prescelto dallo studente.

Tali CFA sono riconoscibili negli ambiti delle discipline di base, caratterizzanti, affini e ulteriori.

Studi non musicali maturati in istituti di pari grado

È facoltà dello studente richiedere il riconoscimento del titolo finale, i cui CFA saranno inseriti nell’ambito delle discipline a scelta:

- a) laurea di I livello, 1CFA;
- b) laurea di II livello, 1CFA;
- c) master annuale post-lauream, 1 CFA;
- d) titolo biennale post-lauream, 1CFA;
- e) dottorato di ricerca, 1CFA.

Solo in casi specifici, di seguito menzionati, lo studente può richiedere il riconoscimento di singole attività formative, purché corrispondenti a discipline previste nel piano di studi del Corso di Diploma del Lettimi prescelto dallo studente.

Gli ambiti di riconoscimento di tali CFA verranno identificati in base alla collocazione delle discipline corrispondenti sui piani di studio dell’Istituto Lettimi:

Lingua straniera comunitaria

L’Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua comunitaria, oltre all’italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

² Per laurea a indirizzo musicale si intendono la laurea in Musicologia, quella in Musica conseguita presso il DAMS e la laurea in discipline umanistiche con tesi musicologica.

La loro frequenza, con relativo superamento dell'esame finale, dà diritto a CFA validi per i Corsi di Diploma accademico.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Lettimi.

Le certificazioni linguistiche utili al riconoscimento dei crediti sono indicate nella "Tabella 2" riportata nel presente allegato.

Le certificazioni conseguite da più di cinque anni saranno ritenute valide – e quindi riconosciute – solo a seguito del superamento di un test per verificare la non obsolescenza delle competenze acquisite.

Attività artistica e formativa

I crediti eventualmente riconosciuti non potranno comunque comportare alcuna riduzione dell'impegno previsto per le attività formative appartenenti all'area delle discipline caratterizzanti così come definite nell'art. 3 c. 5 del regolamento.

I CFA riconosciuti saranno inseriti nell'ambito delle discipline a scelta/stage.

Le attività saranno valutate solo se ascrivibili a un ambito professionale in termini di: importanza della sede e/o del ciclo concertistico, ruolo svolto, programma eseguito ecc.

Per le attività di seguito elencate è prevista un'attribuzione di CFA da 0,25 a 2 per ciascuna.

Il massimo potrà essere attribuito solo quando tutti i parametri si collochino al livello più alto. A titolo di esempio per le Composizioni, si tratti di un pezzo per orchestra o per voce/solisti e orchestra, eseguito in stagioni di Fondazioni lirico-sinfoniche, Ico o programmazioni italiane ed estere di livello corrispondente, edito da casa editrice di fama (Schott, Universal ecc.) e/o vincitore di importante concorso internazionale. Per i corsi di perfezionamento si tratti di iniziative organizzate da istituzioni di chiara e indiscussa fama (Accademia Chigiana, Accademia pianistica internazionale "Incontri col maestro" ecc.), frequentate come allievo effettivo a seguito di selezione, il docente sia un concertista di fama internazionale.

- a) Concerto solistico (nel caso di strumentisti d'orchestra anche accompagnati dal pianoforte);
- b) Concerto in ensemble;
- c) Concerto solistico con orchestra;
- d) Premi in Concorsi nazionali o internazionali;
- e) Incisioni su CD di etichetta discografica multinazionale, (Decca, Sony, ecc.);
- f) Incisioni su CD in distribuzione almeno nazionale (Bongiovanni, Dynamic, ecc.);
- g) Esecuzioni trasmesse da network radio-televisivi nazionali;
- h) Trascrizioni pubblicate da note case editrici (Schott, Universal ecc.);
- i) Revisioni pubblicate da note case editrici;
- j) Pubblicazioni apparse su riviste scientifiche (Rivista italiana di Musicologia, Il Saggiatore musicale, Journal of the American Musicological Society ecc.);
- k) Composizioni pubblicate e/o eseguite;
- l) Conferenze tenute e interventi a convegni;
- m) Corsi di perfezionamento frequentati da effettivo;
- n) Masterclass frequentate da effettivo
- o) Corsi di perfezionamento, Master class, Stages, Seminari (da uditore)
- p) Convegni (partecipazione come uditore)
- q) Altra attività artistico-professionale non ricompresa ma attinente al percorso di studi

Attività lavorativa

Attività d'insegnamento di discipline musicali in scuole pubbliche e nelle private che abbiano stipulato una convenzione con il Lettimi, da 0,25 a 2 CFA (il massimo potrà essere attribuito solo nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni: 1. la disciplina

insegnata sia corrispondente al corso di studio frequentato 2. il contratto abbia una durata di almeno 30 ore 3. la scuola in cui è stato svolto sia statale).

Attività d'orchestra

Il riconoscimento dell'attività svolta come strumentista in orchestra può valere ai fini dell'assegnazione di crediti nel settore disciplinare delle Esercitazioni orchestrali purché detta attività sia ascrivibile a un contesto professionale. Potranno essere riconosciuti sino a un massimo di 2 CFA per concerto/opera solo nel caso in cui:

- a) l'attività sia stata svolta in un'orchestra stabile (complessi appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, Istituzioni Concertistiche orchestrali, orchestra della RAI) o semistabile (cfr. le recite d'opera nei teatri di tradizione);
- b) il direttore sia un professionista riconosciuto;
- c) il repertorio eseguito sia sinfonico o lirico;
- d) lo strumento suonato sia corrispondente a quello del corso di studi. Non si dà luogo ad assegnazione di crediti nel caso di replica del medesimo programma o per le diverse recite di un'opera.

Attività come artista del coro, da 0,25 a 2 CFA

In ogni caso la somma dei crediti riconoscibili per attività artistica, formativa e lavorativa pregressa non potrà superare i 12 CFA.

TRASFERIMENTI

Attività formative svolte presso il L'Istituto di provenienza

Lo studente può richiedere il riconoscimento di singole attività formative, purché corrispondenti a discipline previste nel piano di studi del Corso di Diploma prescelto dallo studente.

Tali CFA sono riconoscibili negli ambiti delle discipline di base, caratterizzanti, affini e ulteriori. Il computo dei crediti dei singoli esami sostenuti avviene secondo la seguente modalità:

- a) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto è inferiore a quello dei CFA previsti dal Lettimi per l'attività formativa corrispondente, eventualmente anche a fronte di un uguale impegno orario, verranno riconosciuti i CFA effettivamente maturati. La commissione deciderà le modalità di recupero dei CFA mancanti e provvederà alla definizione di un programma integrativo.
- b) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto supera quello dei CFA previsti dall'Istituto Lettimi per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente.
- c) se l'attività formativa svolta non corrisponde ad insegnamenti attivati presso il Lettimi, ma è tuttavia giudicata utile alla formazione dello studente per il corso di studio intrapreso, verrà attuato, a discrezione della commissione incaricata, un riconoscimento crediti che rientrerà nella tipologia *attività formative ulteriori/ a scelta dello studente*.
- d) se l'attività formativa svolta era stata valutata in trentesimi, la trascrizione del voto avrà luogo nella sezione del libretto riservata alla registrazione di attività formative che prevedono il superamento di un esame e sarà corredata dal voto (che concorrerà alla determinazione della media ponderata)
- e) se l'attività formativa svolta era stata valutata con giudizio di idoneità, mentre al Lettimi la stessa attività comporta una valutazione in trentesimi, lo studente è tenuto a sostenere il relativo esame

Vedi paragrafo AMMISSIONI per:

- **Studi musicali maturati in istituti di pari grado (Università);**
- **Studi non musicali maturati in istituti di pari grado;**
- **Attività artistica e formativa;**
- **Attività lavorativa.**

ATTIVITÀ ESTERNE

Per Studi musicali maturati in istituti di pari grado (Università):

- a) Laurea in Musicologia;
- b) Esami presso la Facoltà di Musicologia;
- c) Esami di Storia della musica (e similari) a Lettere e filosofia e in altre Facoltà umanistiche;

Vedi paragrafo AMMISSIONI per: Studi non musicali maturati in Istituti di pari grado.

Attività artistica e formativa

Per le attività di seguito elencate è prevista un'attribuzione di CFA da 0,25 a 2 per ciascuna. Il massimo potrà essere attribuito solo quando tutti i parametri si collochino al livello più alto. A titolo di esempio per le Composizioni, si tratti di un pezzo per orchestra o per voce/solisti e orchestra, eseguito in stagioni di Fondazioni lirico-sinfoniche, Ico o programmazioni italiane ed estere di livello corrispondente, edito da casa editrice di fama (Schott, Universal ecc.) e/o vincitore di importante con- corso internazionale. Per i corsi di perfezionamento si tratti di iniziative organizzate da istituzioni di chiara e indiscussa fama (Accademia Chigiana, Accademia pianistica internazionale "Incontri col maestro" ecc.), frequentate come allievo effettivo a seguito di selezione, il docente sia un concertista di fama internazionale.

- a) Concerto solistico (nel caso di strumentisti d'orchestra anche accompagnati dal pianoforte);
- b) Concerto in ensemble;
- c) Concerto solistico con orchestra;
- d) Premi in Concorso nazionali o internazionale;
- e) Incisioni su CD di etichetta discografica multinazionale, (Decca, Sony, ecc.);
- f) Incisioni su CD in distribuzione almeno nazionale (Bongiovanni, Dynamic, ecc.);
- g) Esecuzioni trasmesse da network radio-televisivi nazionali;Trascrizioni pubblicate da note case editrici (Schott, Universal ecc.);
- h) Revisioni pubblicate da note case editrici;
- i) Pubblicazioni apparse su riviste scientifiche (Rivista italiana di Musicologia, Il Saggiatore musicale, Journal of the American Musicological Society ecc.);
- j) Composizioni pubblicate e/o eseguite;
- k) Conferenze tenute e interventi a convegni;
- l) Corsi di perfezionamento frequentati da effettivo;
- m) Master class frequentate da effettivo
- n) Corsi di perfezionamento, Master class , Stages, Seminari.
- o) Convegni (partecipazione come uditore).
- p) attività artistico-professionale non ricompresa ma attinente al percorso di studi

Attività lavorativa

Vedi paragrafo AMMISSIONI.

ATTIVITÀ INTERNE

Attività artistica e formativa

Nota bene: i saggi non comportano attribuzione di crediti.

- a) Rassegne concertistiche (partecipazione a) alle quali si accede tramite audizione
- b) Master class da effettivo
- c) Master class da uditore – Seminario
- d) Laboratorio:
fino a un max di 12 CFA complessivi per tutti i laboratori frequentati nel triennio;
fino a un max di 6 CFA complessivi per tutti i laboratori frequentati nel biennio.

Attività di supporto alla didattica

Per la partecipazione come esecutore o accompagnatore al pianoforte a esami di profitto o esami finali di un corso di studio, 1 CFA per ogni 10 h di partecipazione